

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

SOMMARIO

<u>ART. 1 – OGGETTO.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 2 – DEFINIZIONI.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 3 – FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA.....</u>	<u>5</u>
<u>ART. 4 – CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.....</u>	<u>5</u>
<u>ART. 5 – INFORMAZIONI DA RENDERE DISPONIBILI ALL'INTERESSATO.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>	<u>7</u>
<u>ART. 7 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO</u>	<u>8</u>
<u>ART. 8 – INCARICATI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.....</u>	<u>9</u>
<u>ART. 9 – ACCESSO ALLE SEDI DEGLI IMPIANTI ED AI SISTEMI.....</u>	<u>10</u>
<u>ART. 10 – MODALITÀ DI GESTIONE DELLE VIDEORIPRESE.....</u>	<u>11</u>
<u>ART. 11 – DIRITTI DELL'INTERESSATO E DIRITTO DI ACCESSO.....</u>	<u>12</u>
<u>ART. 12 – SICUREZZA DEI DATI.....</u>	<u>14</u>
<u>ART. 13 – MISURE DA ATTUARE IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI.....</u>	<u>14</u>
<u>ART. 14 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA.....</u>	<u>14</u>
<u>ART. 15 – SANZIONI E TUTELE.....</u>	<u>15</u>

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento detta disposizioni finalizzate a garantire che l'attività di videosorveglianza territoriale esercitata dalla Polizia Locale del Comune di Napoli, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, venga effettuata nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei dati personali, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, l'esercizio dei diritti che l'ordinamento vigente riconosce alle persone giuridiche e ad ogni altro Ente o associazione con riguardo alla raccolta ed al trattamento dei dati ottenuti dall'attività qui regolamentata.
2. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali raccolti mediante le telecamere di videosorveglianza attivate in sedi e luoghi del Comune di Napoli, collegate alle sale operative della Polizia Locale.
3. Con propria disposizione il Dirigente responsabile della Polizia Locale individua i sistemi di videosorveglianza oggetto della presente disciplina.

Articolo 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per "**archivio**", l'insieme strutturato dei dati personali presenti presso le sedi operative della Polizia Locale in cui sono attivati apparati di videoregistrazione, raccolti mediante le riprese delle telecamere presenti sul territorio cittadino ed accessibili secondo i criteri disciplinati dal presente regolamento;
 - b. per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - c. per "**dato personale**", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo

-
- online* o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d. per "**interessato**", la persona fisica di cui alla lettera c) cui si riferisce uno o più dati personali;
 - e. per "**Titolare del trattamento**", il Comune di Napoli, rappresentato dal Sindaco pro tempore o da suo delegato, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed ai mezzi del trattamento dei dati personali; il Titolare del trattamento esercita le proprie prerogative, poteri e doveri attraverso gli organi ed il personale della Polizia Locale secondo le competenze, prerogative e responsabilità stabilite dalle disposizioni organizzative;
 - f. per "**Responsabile del trattamento**", il Dirigente responsabile della Polizia Locale che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
 - g. per "**Responsabile della protezione dei dati**", la persona designata dal Titolare con funzioni, tra le altre, di consulenza, informazione e sorveglianza circa la protezione dei dati personali;
 - h. per "**incaricati o persone autorizzate al trattamento**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
 - i. per "**terzo**", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
 - j. per "**Garante per la protezione dei dati personali**", l'autorità di controllo nazionale incaricata, tra l'altro, di controllare l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali;
 - k. per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, trasmissione o consultazione;
 - l. per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - m. per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - n. per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
 - o. per "**violazione dei dati personali**", la violazione di sicurezza, anche detta "*data breach*", che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali detenuti, trasmessi, conservati o comunque trattati.
-

Articolo 3

FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

1. Le finalità dell'attività di videosorveglianza, conformemente alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Napoli, sono:
 - a. il controllo della mobilità cittadina per l'immediata adozione di adeguate azioni di regolazione del traffico ovvero per tutti gli interventi che si rendessero necessari;
 - b. la prevenzione e repressione dei reati, delle attività illecite e degli episodi di microcriminalità ai fini di una maggior tutela della sicurezza dei cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "*sicurezza urbana*";
 - c. la tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e la prevenzione di atti di vandalismo o danneggiamento;
 - d. la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo;
 - e. il controllo di determinate aree;
 - f. l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - g. l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - h. l'azione di controllo degli sversamenti abusivi di rifiuti ed altri materiali che possono nuocere alla salute dei cittadini, la prevenzione e la repressione dei reati ambientali. Gli impianti di videosorveglianza fissi e mobili, saranno utile strumento di supporto anche alle attività di monitoraggio e controllo del territorio in relazione alla finalità del Patto per la Terra dei Fuochi sottoscritto dall'Ente, per il contrasto al fenomeno dell'abbandono ed incendio di rifiuti;
 - i. la sorveglianza dei veicoli posti sotto sequestro amministrativo o giudiziario custoditi all'interno di specifiche aree a ciò destinate dall'Ente;
 - j. il controllo delle sedi istituzionali dell'Ente;
 - k. il coordinamento e la razionalizzazione dell'impiego delle pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre Forze di polizia.

Articolo 4

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il posizionamento degli impianti di videosorveglianza siano essi fissi o mobili, è determinato dalle direttive del Sindaco ovvero definito dagli altri eventuali titolari competenti per gli impianti in condivisione. Il campo di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private. Le telecamere degli impianti di videosorveglianza

consentono riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

2. Il Titolare del trattamento si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato, fatte salve le attività degli altri soggetti istituzionali, quali le Forze di polizia, con cui gli impianti siano effettivamente condivisi. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da postazioni di monitoraggio ubicate presso le sedi degli impianti.
3. L'impianto di videosorveglianza è utilizzato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori).
4. Lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere è consentita solamente al Responsabile del trattamento dei dati o al suo delegato, di cui all'articolo 7, agli incaricati di cui all'articolo 8, a incaricati di funzioni di polizia giudiziaria nonché al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile ai sensi dell'articolo 9.
5. In applicazione dei principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza risulta consentito, con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiale e di sostanze pericolose, solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente ex art. 13 legge 24 novembre 1981, n.689. Resta fermo l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per le finalità di cui all'art. 6 comma 7 della legge 23 aprile 2009, n. 38 ed all'art. 1 del d. lgs. 18 maggio 2018 n.51.

Articolo 5

INFORMAZIONI DA RENDERE DISPONIBILI ALL'INTERESSATO

1. In ordine alle informazioni da rendere disponibili all'interessato:
 - per i sistemi destinati a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali si rinvia all'elenco previsto dall'art. 10 del d. lgs. 18 maggio 2018, n. 51 che consente, tra l'altro, la messa a disposizione delle informazioni tramite il sito web istituzionale;

-
- per i sistemi destinati ai restanti fini, si provvede ad esporre l’informativa “minima” conforme ai modelli indicati dal Garante e, ove possibile, l’informativa completa di cui all’art. 13 del RGPD. L’informativa “minima”, posta prima del raggio d’azione delle telecamere od anche nelle immediate vicinanze, deve avere formato e posizionamento tale da essere chiaramente visibile.

Articolo 6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L’attività di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento dei dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell’area oggetto della detta attività.
2. L’attività di videosorveglianza esercitata dalla Polizia Locale raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 3, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
3. Le attività di trattamento sono riportate con le altre informazioni prescritte dalla normativa nei registri della attività di trattamento tenuti ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento generale sulla protezione dei dati del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n.679, di seguito RGPD, nonché dell’articolo 20 del d. lgs. 18 maggio 2018, n. 51.
4. La Polizia Locale procede al trattamento dei dati personali relativi alle immagini di videosorveglianza:
 - a. in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all’articolo 3 del presente regolamento;
 - b. in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - c. in modo da garantire un’adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate;
 - d. con conservazione per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali degli impianti, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali e motivate esigenze di ulteriore conservazione, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini dell’Autorità Giudiziaria o di quella di Pubblica Sicurezza;

e. per quanto attiene alle finalità di controllo della mobilità cittadina e di coordinamento delle pattuglie in servizio di polizia sul territorio cittadino, in modo da salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati personali.

5. L'uso dei dati personali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
6. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza da parte del Comune di Napoli a favore di altri soggetti è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti da Forze di polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
7. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al comma 4, lettera d), solo in caso di effettiva e dimostrata necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento. Le persone autorizzate al trattamento ovvero gli incaricati del trattamento sono obbligati alla riservatezza circa i dati personali scaturenti dalle attività di videosorveglianza.
8. Con riguardo ai limiti di utilizzabilità dei dati personali rilevati attraverso strumenti di videosorveglianza, per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia all'art. 6 del RGPD nonché, per il trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, al Capo I del d. lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

Articolo 7

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Il Dirigente responsabile della Polizia Locale è il Responsabile del trattamento dei dati personali oggetto del presente regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni, previa autorizzazione scritta del Sindaco.

-
2. Il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento. Cura, tra l'altro, la tenuta del registro delle categorie di attività svolte relative al trattamento dei dati.
 3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.
 4. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

Articolo 8

INCARICATI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il Responsabile nomina gli incaricati del trattamento, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, nell'ambito del personale in servizio presso la Polizia Locale sulla base dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità.
Limitatamente alle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lett. h, il responsabile del trattamento designerà, tra gli incaricati al trattamento dei dati, dipendenti dell'azienda cui è affidata l'igiene ambientale della città che rivestano la qualifica di ispettore ambientale, anch'essi in possesso di requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità. A tale personale, adeguatamente formato, il responsabile del trattamento impartisce istruzioni operative, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza. Limitatamente alle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lett. h, il personale tecnico designato può essere individuato anche tra il personale della società igiene urbana, preventivamente formato.
2. La gestione degli impianti di videosorveglianza è riservata al personale della Polizia Locale nonché al personale tecnico allo scopo designato.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi con l'espresso richiamo all'obbligo di riservatezza circa i dati personali trattati. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

-
4. Gli incaricati del trattamento, devono trattare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile, in mancanza di queste ultime essi non possono procedere al trattamento.

Articolo 9

ACCESSO ALLE SEDI DEGLI IMPIANTI E AI SISTEMI

1. L'accesso alla Centrale Operativa della Polizia Locale così come a tutti i locali sede degli impianti, è consentito solamente al Titolare del trattamento, al Responsabile del trattamento ed agli incaricati addetti al trattamento, nonché a soggetti specificamente e motivatamente autorizzati per iscritto dal Responsabile.
2. In particolare, possono essere autorizzati all'accesso alle sedi solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi devono essere comunicati per iscritto al Responsabile.
3. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare il rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Gli incaricati del trattamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
5. Il Responsabile e gli incaricati custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali degli impianti e degli armadi per la conservazione dei supporti informatici.
6. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati del trattamento. Il Responsabile e gli incaricati accedono ai sistemi attraverso credenziali e password personali, che sono tenuti a custodire sotto la propria responsabilità. I sistemi, ad eccezione di quelli la cui gestione sia condivisa o tenuta da altri titolari, devono essere forniti di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di un anno.

Articolo 10

MODALITÀ DI GESTIONE DELLE VIDEORIPRESE

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini a persone estranee non autorizzate. La visione delle registrazioni è consentita esclusivamente al Responsabile del trattamento dei dati o al suo delegato, di cui all'articolo 7, agli incaricati di cui all'articolo 8, a incaricati di funzioni di polizia giudiziaria nonché al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile ai sensi dell'articolo 9. La visione delle immagini si limita alle attività oggetto della sorveglianza per le finalità di cui all'articolo 3; eventuali altre informazioni riguardanti un soggetto ripreso o il suo comportamento non devono essere prese in considerazione né diffuse, comunicate o trattate in alcun modo.
2. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono, sovrascrivendole, quelle già registrate in un tempo inferiore a quello di cui all'articolo 6 comma 4 lettera d), in piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini deve essere garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, deve essere distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 8;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di polizia;
 - al personale autorizzato della ditta manutentrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle proprie specifiche funzioni;
 - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il

Responsabile provvede a darne comunicazione senza ritardo all'autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi dispositivi di memorizzazione (cd. supporti *WORM - Write Once Read Many*). Qualora gli organi di polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile del trattamento.

8. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi può avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
9. Tutti gli accessi alla visione devono essere documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi", nel quale sono riportati ad opera degli incaricati, i seguenti dati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.

Articolo 11

DIRITTI DELL'INTERESSATO E DIRITTO DI ACCESSO

1. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui alla Sezione 2 del RGPD e, con riferimento al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, i diritti di cui al Capo II del d. lgs. 18 maggio 2018, n. 51. Nello specifico agli interessati sono riconosciuti i seguenti diritti:
 - di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in caso positivo, di esercitare l'accesso a tali dati;
 - di essere informato su origine dei dati, destinatari dei dati, finalità del trattamento, esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del RGPD e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
 - di richiedere la rettifica o cancellazione dei dati personali raccolti;
 - di richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali ad essi riferiti;
 - di conoscere il periodo di conservazione dei dati personali ad essi relativi o i criteri per determinarli;
 - di conoscere le categorie dei destinatari dei dati personali ad essi riferiti;
 - di opposizione al trattamento dei dati personali ad essi riferiti per motivi connessi a una propria situazione particolare.

-
2. Tutti i suddetti diritti sono esercitabili gratuitamente e senza particolari formalità mediante la presentazione, a mezzo posta elettronica o altro canale, di una richiesta di esercizio dei diritti indirizzata al Titolare del trattamento responsabile dei sistemi di videosorveglianza. In ogni caso, al fine di consentire l'esercizio di tali diritti, il Comune di Napoli individua e rende note le modalità di trasmissione della richiesta all'interno di un'apposita sezione del sito web istituzionale.
 3. Con precipuo riferimento al diritto di accesso ai dati personali raccolti mediante un impianto di videosorveglianza previsto dall'art. 15 del RGPD e dall'art. 11 del d. lgs. 18 maggio 2018, n. 51, la richiesta di accesso deve contenere:
 - dati del richiedente;
 - indicazione del luogo o dei luoghi in cui è stata effettuata la possibile ripresa;
 - data e fascia oraria in cui è avvenuta la possibile ripresa (la fascia oraria deve essere indicata con un'approssimazione di trenta minuti);
 - abbigliamento ed eventuali accessori;
 - eventuale presenza di accompagnatori.
 4. Al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso da parte dell'interessato, il Comune di Napoli mette a disposizione nella suddetta sezione un'apposita modulistica, fermo restando che le richieste pervenute con una modulistica difforme saranno ugualmente istruite, purché contenenti tutti gli elementi suindicati che, tuttavia, potranno formare oggetto di successiva integrazione.
 5. Il Responsabile del trattamento provvede sulla richiesta di esercizio dei diritti di cui al comma 1 entro il termine di trenta giorni dalla presentazione. Tale termine può essere prorogato fino a due mesi nei casi di particolare complessità, dandone in ogni caso idonea comunicazione al richiedente.
 6. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è gratuito. Il Comune di Napoli si riserva in alcuni casi la facoltà di prevedere un contributo spese ragionevole sulla base dei costi amministrativi sostenuti a carico del richiedente, da determinarsi secondo le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.
 7. Il riscontro alla richiesta di accesso deve contenere soltanto immagini relative al richiedente. Lo stesso può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o l'eliminazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali dell'interessato.
 8. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, per ragioni familiari meritevoli di protezione, nel rispetto della normativa vigente.
-

-
9. In caso di riscontro negativo alla richiesta di esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del RGPD oppure presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 12

SICUREZZA DEI DATI

1. Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. In ogni caso sono garantite le misure minime di sicurezza indicate dal Garante.
2. Le misure di sicurezza sono individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di violazione o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Articolo 13

MISURE DA ATTUARE IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Tutte le volte che si realizza una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, si devono adottare le misure previste dagli articoli 33 e 34 del RGPD ovvero dagli articoli 26 e 27 del d. lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

Articolo 14

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza i dati personali raccolti devono essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali secondo le modalità e con i limiti previsti dall'articolo 6 comma 4 lettera d) ovvero sono ceduti ad altro soggetto nei casi e con le modalità previste dallo stesso articolo 6 al comma 6 ed in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

Articolo 15

SANZIONI E TUTELE

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporta, oltre l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari secondo le procedure previste dalla legge, dai contratti collettivi e dai regolamenti interni dell'Ente, l'applicazione delle sanzioni e delle tutele previste dal RGPD, dal d. lgs. 10 agosto 2018, n.101 e dal d. lgs. 18 maggio 2018, n. 51.